CENTRO STUDI SULLA LIBERTA' DI RELIGIONE CREDO E COSCIENZA (LIREC)

STATUTO

Art. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

"Centro Studi sulla Libertà di Religione Credo e Coscienza (LIREC)" con sede in Viale Angelico n. 38, nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può istituire uffici anche in altre località.

Art. 2 - (Scopi)

Il programma FoRB emanato dal Consiglio dell'Unione Europea (EU Guidelines on the promotion and protection of Freedom of Religion or Belief) nel giugno 2013, nonché le raccomandazioni ricevute dallo Stato italiano in sede OSCE/ODIHR nel 2013 e 2014, in merito al rispetto della libertà di religione, credo e coscienza, sono la base costitutiva dell'Associazione, che è un libero sodalizio di cultura e di propaganda, indipendente da partiti e da qualsiasi organizzazione religiosa, senza fini di lucro. L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

a) Il monitoraggio, lo studio e la ricerca finalizzate alla conoscenza sia delle diverse forme di aggregazione, nate intorno a spiritualità, religioni o filosofie laiche, che delle esperienze fondate sulla non-credenza e l'agnosticismo, diffuse in Italia e in Europa;
b) Svolgimento di ogni attività utile per l'attuazione concreta dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che riconoscono la libertà di pensiero, di coscienza e di religione come diritto inviolabile senza discriminazioni;
c) Difesa, attuazione e implementazione del programma FoRB in Italia e in Europa;
d) Promozione, con ogni utile strategia, del dialogo interreligioso e della pacifica convivenza tra individui e comunità ispirate a diverse credenze e filosofie, al fine di salvaguardare la salute della società laica, in cui i valori dell'uguaglianza sono più alti delle differenze tra i soggetti che la compongono;
e) Informazione sulle attività dell'Associazione e su quanto ad esse pertinente.

Per perseguire i suoi scopi LIREC organizza convegni e incontri pubblici, promuove campagne d'informazione, manifestazioni, azioni, proposte rivolte alle istituzioni competenti e svolge tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3. - Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;

c) il Comitato Scientifico;
d) il Presidente onorario, se nominato;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

TITOLO II – SOCI

Art. 4. - L'Associazione è un'associazione di persone fisiche.

a) I soci sono: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
b) L'Associazione è formata da tutti i soci che ne condividono gli scopi e si impegnano a osservare quanto prevede lo statuto.
c) Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che, senza alcuna distinzione di sesso, idee politiche, nazionalità, presentino domanda di associazione e ricevano una formale accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
d) L'accoglimento della domanda di associazione ordinaria non costituisce in nessun caso un diritto del richiedente.
e) La domanda di iscrizione a socio ordinario, presentata al Direttore, deve contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del richiedente.
f) Le ammissioni a soci ordinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. Il Consiglio può respingere la domanda senza bisogno di motivazione. L'accettazione o la reiezione della domanda sono comunicate per scritto al richiedente, anche via email.
g) Con l'accettazione è ordinata l'iscrizione del richiedente nel libro soci e il socio dovrà corrispondere la quota associativa.
h) La quota d'iscrizione annuale è di 50 € (cinquanta euro), da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno.
i) A discrezione del Consiglio direttivo possono essere soci ordinari dell'associazione, con diritto di voto, anche persone che svolgono attività di volontariato, ritenute particolarmente utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione. In via eccezionale, a questi soci non è richiesta la quota associativa annuale. La validità della loro iscrizione è annuale.
j) Persone residenti in paesi in cui non esiste una legislazione atta a tutelare la libertà di religione possono iscriversi come soci ordinari senza corrispondere la quota associativa. La loro iscrizione è valida annualmente e deve essere richiesta, approvata e riconfermata dal Direttivo annualmente.
k) A ciascun socio ordinario competono i diritti associativi e, in particolare, il diritto di voto, l'elettorato attivo e passivo e il diritto di partecipare in condizioni paritarie alla vita dell'Associazione.
l) I soci si impegnano a osservare il presente statuto. Si impegnano pure a collaborare con l'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
m) L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze con riferimento agli scopi e all'oggetto dell'associazione. La qualifica di socio onorario non conferisce diritti od obblighi associativi salvo quello di essere indicato quale socio onorario e di potersi fregiare del titolo. Il socio onorario può essere invitato a partecipare alle attività dell'associazione.

Art. 5. Decadenza, esclusione o rinuncia

a) Il socio decade, se, dopo essere stato diffidato per iscritto dal Direttore,

- non provvede nei successivi quindici giorni al versamento delle quote sociali o a estinguere i debiti contratti con l'Associazione o con altri soci per motivi attinenti all'Associazione;
- ostacola o impedisce la gestione e l'attività dell'Associazione;
- costituisce *lobbies*, correnti o gruppi interni;
- danneggia i beni e le attività dell'Associazione;
- non si uniforma nella sua attività pubblica o privata agli scopi e alle regole interne dell'Associazione;
- non accetta disposizioni, direttive, delibere legittimamente date dagli organi associativi

b) La decadenza e/o l'esclusione da socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata del Direttore, a maggioranza di due terzi dei presenti. Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio Direttivo invita il socio a presentare le sue osservazioni. Ove il Consiglio deliberi la decadenza e/o l'esclusione, disporrà per la cancellazione del socio dal libro soci. La delibera dovrà essere succintamente motivata e comunicata per iscritto. Tutte le comunicazioni indirizzate al socio potranno avvenire anche via e-mail, purché si garantisca che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario.

c) La decadenza e/o l'esclusione non impediscono la ripresentazione della domanda di associazione ove siano venute meno le ragioni di decadenza o esclusione.

d) Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, presentando comunicazione scritta indirizzata al Direttore, senza bisogno di motivazione.

e) I soci decaduti, esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto nei confronti dell'Associazione e del suo patrimonio e non hanno alcun diritto alla liquidazione della quota associativa dismessa. Rimangono viceversa obbligati per i debiti assunti verso l'Associazione o i soci dell'Associazione per motivi associativi e sono tenuti a corrispondere la quota relativa all'anno nel quale ha operato il motivo di cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6. - L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci ordinari.

Art. 7. Competenze dell'assemblea:

a) L'approvazione del conto consuntivo;
b) La deliberazione sugli indirizzi generali dell'associazione e su ogni proposta del Consiglio Direttivo;
c) La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
d) La nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
e) L'approvazione e modifica del regolamento interno;
f) Le modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'associazione;
g) La nomina del Presidente onorario;
h) Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 8. Convocazione dell'Assemblea:

a) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo;
b) L'Assemblea può essere convocata anche dal Presidente onorario;
c) La convocazione dovrà avvenire tramite comunicazione scritta anche informatica che permetta di certificare che la comunicazione è pervenuta al o nella disponibilità del destinatario;

d) L'Assemblea potrà avvenire e normalmente avverrà in tutto o in parte in video o audio conferenza;
e) L'Assemblea è valida, in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro Soci per l'anno in corso; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati;
f) Le votazioni sono per alzata di mano. Il voto può avvenire anche a distanza (per videoconferenza) o per scritto (email) a condizione che sia possibile accertare la riferibilità del voto e l'esatto contenuto della manifestazione di volontà del socio. I voti scritti devono essere e rimanere allegati al verbale;
g) Le deliberazioni assembleari sono comunicate a tutti i soci entro due settimane dallo svolgimento dell'assemblea;
h) I bilanci e i rendiconti da approvare verranno comunicati a tutti i soci 15 giorni prima dell'assemblea.
i) Delle assemblee è redatto verbale, anche in un momento successivo allo svolgimento, sulla base di registrazioni o appunti. Il verbale è redatto dal Segretario amministrativo che lo sottopone al Direttore per approvazione e firma. Esso viene inserito con gli allegati nel libro dei verbali dell'assemblea, tenuto e curato dal Segretario amministrativo.

Art. 9. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per la nomina dei liquidatori e per la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti all'assemblea. Lo stesso vale per l'approvazione di modifiche allo statuto o al regolamento.

TITOLO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea tra tutti i soci ordinari. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. Al suo interno vengono eletti un Direttore, un Responsabile relazioni esterne e un Segretario amministrativo.

Art. 11. Il Direttore, il Responsabile relazioni esterne, il Segretario amministrativo e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Se un membro del Consiglio Direttivo si dimette o viene a mancare, si convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. Il Consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a uno o più soci.

Art. 12. Poteri e compiti del Direttore, Responsabile relazioni esterne e Segretario amministrativo

a) Il Direttore

Il Direttore ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

E' responsabile del patrimonio dell'Associazione e provvede a effettuare incassi e

pagamenti correnti. Le somme incassate dovranno essere versate dal Direttore presso l'Istituto di credito indicato dal Consiglio sul conto intestato all'Associazione. Può effettuare pagamenti anche in forma informatica. È autorizzato a tenere a sue mani la somma di 500 euro, fissata dal Consiglio Direttivo, per eventuali pagamenti urgenti e per provvedere alle spese correnti.

Tiene i rapporti con i collaboratori dell'Associazione, con le istituzioni e con terzi e relaziona tutti i soci e i membri del Comitato Scientifico sulle attività in corso.

b) Il Responsabile relazioni esterne

Il responsabile delle relazioni esterne gestisce i contatti fra l'Associazione e i diversi referenti esterni, come organi d'informazione, enti privati e pubblici, istituzioni. Promuove le attività dell'associazione. Si occupa della comunicazione, sulla base delle indicazioni del Direttore, delle deliberazioni dell'Assemblea e del budget a disposizione. Cura l'organizzazione di iniziative come congressi, convegni, conferenze stampa etc. e nell'ambito di queste attività entra in contatto con gli enti di riferimento (testate giornalistiche, istituzioni, centri, organizzazioni copromotrici e simili). Ha la responsabilità dell'ufficio stampa, dei contenuti, del sito web e di eventuali campagne ed eventi promossi e/o organizzati dall'associazione.

c) Il Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore nella cura dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e redige il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che questi ultimi siano firmati dal Direttore, oltre a quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Redige e presenta il bilancio annuale dell'associazione all'assemblea per l'approvazione. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili. Tiene aggiornato il libro soci provvedendo alla registrazione dell'iscrizione di nuovi associati e all'annotazione della decadenza o esclusione dei soci iscritti.

Art. 13. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione avviene con avviso da inviare, anche tramite l'uso di mezzi informatici, ai membri del Consiglio Direttivo e ai revisori dei conti (se nominati) almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammesso il voto per corrispondenza (email), così come la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo da località remote con l'ausilio di mezzi telematici.

Art.14. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

E' investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) Convocare ed seguire le delibere dell'assemblea;
b) Progettare le attività associative, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e la verifica del loro svolgimento;
c) Elaborare il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea da tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
d) Deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
e) Fissare l'ammontare delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari, da

sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) Reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
g) Deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività associative;
h) Assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
i) La deliberazione su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione dell'associazione.

Art. 15. Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo, per specifiche analisi, ricerche, attività, o fasi di attività, nomina un Comitato Scientifico, composto da esperti nazionali e internazionali di alto profilo sociale e culturale, invitati dal Consiglio Direttivo, che hanno la funzione di mettere a disposizione dell'Associazione le loro competenze e conoscenze specifiche in vista della realizzazione delle finalità statutarie.

Art. 16. Il Presidente onorario

Ha una funzione propositiva e consultiva ed è nominato dall'Assemblea in qualità di esperto, studioso o attivista, che si sia distinto nel campo della difesa della libertà di religione, credo e coscienza o che abbia contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Fa parte dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e può convocare l'Assemblea.

Art. 17. Compensi o rimborsi

L'Associazione si fonda sul lavoro volontario. Nessuna carica è retribuita e l'attività che il socio svolge per le finalità dell'associazione, è a titolo gratuito.

L'Associazione liquida il rimborso delle spese sostenute dagli associati o collaboratori incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del Centro Studi e può deliberare il rimborso delle spese anticipate da parte del socio solo ove le riconosca urgenti e rese nell'interesse dell'Associazione.

Art. 18. Entrate dell'associazione.

Le spese per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) Quote d'iscrizione all'associazione;
b) Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni, contribuzioni di Stati, enti pubblici o privati, istituzioni italiane ed europee, associazioni, fondazioni o comitati, previo esame, da parte del Consiglio Direttivo, dell'inesistenza di conflitti di interesse;
c) Contribuzioni per pubblicazioni di atti, abbonamenti a riviste, promozioni;
d) Eventuali finanziamenti dall'Unione Europea;
e) Ogni altra entrata.
f) Tutte le entrate e i beni donati o acquistati nel corso della vita dell'associazione costituiranno il suo patrimonio vincolato allo scopo ai sensi dell'art. 37 c.c.
g) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e termina il 31.12 di ogni anno.

Art. 19. Scioglimento.

Nel caso di cessazione dell'attività lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea

a) l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i soci, determinandone i poteri. La carica di liquidatore è gratuita.

b) In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre associazioni nazionali o europee aventi analoghe finalità e attività o comunque a enti pubblici e privati aventi finalità analoghe.

Art. 20. Regolamento

I criteri di applicazione delle norme statuarie, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita associativa, saranno definiti da disposizioni di Regolamento.

Il Regolamento è redatto e modificato dal Consiglio Direttivo, e sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea. Tanto le disposizioni regolamentarie quanto gli atti di indirizzo dell'Assemblea hanno valore vincolante per i singoli soci e per i diversi organi dell'associazione.

Art. 21. Clausola Compromissoria

L'Associazione e le persone fisiche si impegnano a rimettere ogni controversia insorta fra loro a un collegio arbitrale, amichevole compositore. In ogni caso è pattuita la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 22. Disposizioni generali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato italiano in materia specifica.

Roma, 10 Luglio 2017